

**Il sistema italiano di welfare alla prova della grande crisi:  
vecchie e nuove tutele**

Università degli Studi Roma Tre

25 maggio 2020

Pasquale Tridico - Presidente

# Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio

DL 18/2020: 10,2 miliardi per 11,5 milioni di persone

DL 34/2020: DI Rilancio (25 miliardi x 18 mln di persone) rinnovo prestazioni, aumenti, e persone escluse (colf/badanti/naspi/REM)

Provvedimenti	numero beneficiari
CIGO in deroga	416.000
Assegno ordinario in deroga	1.566.000
CIG in deroga nazionale	2.344.000
Nuova Indennità per professionisti e COCOCO	339.000
Nuova Indennità per lavoratori autonomi	3.600.000
Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	173.000
Nuova indennità per lavoratori del settore agricolo	660.000
Nuova indennità per i lavoratori dello spettacolo	81.000
Nuovo Congedo parentale COVID-19	1.692.000
Nuovo congedo 104	400.000
Nuovo Bonus baby sitting	226.000
Nuova gestione delle indennità di malattia per la sorveglianza attiva (quarantena)	90.000
<b>Totale</b>	<b>11.587.000</b>



# EMERGENZA COVID -19

PERMESSI, CONGEDI,  
BONUS BABY-SITTING

# CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 30 giorni complessivi fruibili da uno solo dei genitori che **decorrono dal 5 marzo al 31 luglio**.

**I beneficiari sono i genitori: LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI**

## Come fare domanda:

- I genitori che hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS
- I genitori di figli con handicap che hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n.151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19
- I genitori non fruitori possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso
- I genitori che rientrano nelle nuove categorie introdotte da decreto Cura Italia possono già usufruire del congedo COVID 19, ma dovranno presentare apposita domanda, eventualmente con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020

# Genitori - Iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS e Dipendenti Pubblici

**I beneficiari sono i genitori: LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI DELL'INPS E ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**

## Come fare domanda:

- La domanda potrà essere presentata all'INPS, anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, solo ed esclusivamente dopo l'adeguamento delle procedure stesse, di cui sarà data opportuna comunicazione
- Sarà comunque possibile fruire dei congedi COVID-19 che saranno oggetto di apposita successiva domanda
- I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19

**I beneficiari sono i genitori: LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI**

Le modalità di fruizione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell'amministrazione pubblica

## Come fare domanda:

- **Non devono presentare domande all'INPS.** La domanda di congedo è presentata alla propria amministrazione

## Genitori – Permessi e Congedi

### IMPORTANTE

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave

# Permessi ex L104/92 COVID-19 Lavoratori dipendenti Privati e Pubblici

## PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n.104/92 è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile (+12 per maggio e giugno).

### Chi sono i beneficiari: LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

#### Come fare domanda:

- Il lavoratore che ha già un provvedimento non deve presentare una nuova domanda.
- Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione deve presentare domanda secondo le modalità già in uso
- I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS devono presentare una nuova domanda solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento

### Chi sono i beneficiari: LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI

#### Come fare domanda:

- **Non devono presentare domande all'INPS.** La domanda di permesso è presentata alla propria amministrazione

# BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

## Lavoratori dipendenti privati, iscritti in via esclusiva e autonomi

### BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Il decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting.

#### Il bonus spetta:

- Ai genitori di figli di età inferiore a dodici anni alla data del 5 marzo 2020
- Oltre il limite d'età di dodici anni, in presenza di figli con handicap
- È erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50

**Chi sono i beneficiari: LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS, LAVORATORI AUTONOMI (ISCRITTI E NON ALL'INPS)**

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 1200 euro per famiglia

# BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

## Lavoratori dipendenti pubblici

### LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

#### Per tali soggetti, il bonus:

- È erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche
- L'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 2.000 euro per nucleo familiare

#### IMPORTANTE

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

- Se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- Se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo

## BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

È possibile cumulare:

- Il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104
- Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave

### La domanda potrà essere presentata



**WEB** tramite pin dispositivo



**CONTACT CENTER INTEGRATO** - numero verde **803.164** o numero **06 164.164**



**PATRONATI** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

### Come Attivare il libretto famiglia


Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

# CONGEDI E BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19 - DATI

Tipologia di provvedimento	CONGEDO PARENTALE COVID19	BONUS PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PER MINORI FINO A 12 ANNI c.d. bonus baby-sitting		
	<i>Numero richiedenti</i>	<i>Domande pervenute</i>		
	Art23 Dipendenti privati, lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata	Art23 Dipendenti privati, lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata et al.	Art25 Personale sanitario, comparto sicurezza, et al.	Totale
<b>Totale</b>	<b>242.734</b>	<b>100.163</b>	<b>25.043</b>	<b>125.206</b>

**Il ricorso alle prestazioni citate, rispetto alle previsioni, è stato contenuto:** una possibile spiegazione è nella situazione di lockdown che ha determinato l'impossibilità del ricorso al congedo parentale, in conseguenza dell'incompatibilità con altri strumenti di sostegno al reddito, e per il Bonus alternativo, il divieto (previsto dal decreto stesso) di introdurre in casa persone estranee al nucleo familiare, comprese quindi le baby-sitter.

Il decreto Rilancio ha prorogato la misura del congedo parentale fino al 31 luglio 2020 con la possibilità di fruire di 30 giorni complessivamente e ha ulteriormente rafforzato il bonus baby sitting incrementandone l'importo fino a 1200 euro (2000 per i lavoratori del comparto sicurezza e sanitario).



**EMERGENZA COVID -19**

**INDENNITÀ COVID-19**

# INDENNITÀ COVID-19

Indennità previste per i mesi di marzo e aprile 2020 dell'importo pari ad € 600 mensili, non soggette ad imposizione fiscale. Di seguito l'elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari:

**Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi**

**Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria**

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.



# INDENNITÀ COVID-19

Indennità previste per i mesi di marzo e aprile 2020 dell'importo pari ad € 600 mensili, non soggette ad imposizione fiscale. Di seguito l'elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari:

**Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali** possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020

**Indennità lavoratori agricoli** a tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché:

- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.

**Indennità lavoratori dello spettacolo** A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- Almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo
- E che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
- Detti lavoratori non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

# INDENNITÀ COVID-19 – DL RILANCIO

- Per i lavoratori del **settore agricolo**, l'indennità è erogata anche ad aprile, con un importo di 500 euro.
- Viene riconosciuta una indennità per aprile e maggio ai **lavoratori dello spettacolo con determinati requisiti contributivi e reddituali**.
- Per maggio viene riconosciuta una **indennità di 1.000 euro** per i **professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** che abbiano determinati requisiti di riduzione del fatturato (nel caso dei professionisti, almeno -33% tra secondo bimestre 2020 e secondo bimestre 2019) o di durata dell'attività lavorativa (nel caso dei collaboratori, rapporto di lavoro cessato alla data di entrata in vigore del decreto).
- Sempre per il mese di maggio, ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

# INDENNITÀ COVID-19 – DL RILANCIO

- Per aprile e maggio viene riconosciuta un'indennità da 600 euro al mese per i **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. La stessa indennità è riconosciuta ad altri soggetti precedentemente esclusi, come i lavoratori intermittenti, gli autonomi privi di partita IVA e con contratti autonomi occasionali, gli incaricati delle vendite a domicilio. Ciascuna di queste categorie dovrà avere diversi requisiti, che possono essere reddituali o di posizione lavorativa, a seconda delle diverse figure.
- A tutti questi lavoratori, se appartenenti a nuclei familiari titolari di RdC e per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità, in luogo del versamento **dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del RdC fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità**. Le indennità non sono compatibili con il beneficio del RdC in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.
- Viene riconosciuta un'indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei **lavoratori domestici** che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre varie indennità COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione

# INDENNITÀ COVID-19

## IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza soltanto laddove il beneficio in godimento sia inferiore rispetto alle medesime indennità (in questo caso si integra il RdC).


## Come fare domanda:

I lavoratori, dovranno presentare in via telematica all'INPS utilizzando sito internet dell'Inps, [www.inps.it](http://www.inps.it).

Il tracciato di presentazione delle domande sarà disponibile solo ed esclusivamente dopo l'adeguamento delle procedure informatiche, di cui sarà data opportuna comunicazione con successivo apposito messaggio.

# INDENNITÀ COVID-19 – DATI

	Domande pervenute
VALLE D'AOSTA	10216
MOLISE	22303
BASILICATA	49234
UMBRIA	61483
FRIULI V.G.	67991
TRENTINO	81144
ABRUZZO	91974
LIGURIA	105958
MARCHE	113293
SARDEGNA	128374
CALABRIA	185781
TOSCANA	280772
PIEMONTE	281066
LAZIO	311617
EMILIA ROM.	318364
VENETO	320489
CAMPANIA	341449
SICILIA	357445
PUGLIA	358455
LOMBARDIA	565619
<b>TOTALE</b>	<b>4.053.027</b>



# INDENNITÀ COVID-19 – DATI

- Al momento risultano circa 4,8 milioni di domande pervenute, di cui accolte l'83%. Il restante 17% è ancora in istruttoria e sarà respinto ovvero accolto in funzione degli esiti delle procedure di accertamento dei requisiti previsti dalle norme. L'Istituto ha compiuto uno sforzo logistico enorme per ricevere, lavorare, un numero così elevato di domande e pagare quando dovuto, dovendo impiantare da zero e in pochissimo tempo tutte le procedure necessarie.
- Le domande accolte sono quasi 4 milioni: in maggioranza si tratta di lavoratori autonomi (circa l'80% sommando alle gestioni speciali autonome anche i professionisti della gestione separata), tra i lavoratori dipendenti gli operai agricoli rappresentano la parte preponderante (14%) a seguire i lavoratori stagionali, collaboratori della gestione separata, infine i lavoratori dello spettacolo. Tra i lavoratori autonomi la maggior parte sono di genere maschile (7 su 10) mentre tra gli altri lavoratori 1 su 2 è di genere femminile.

# INDENNITÀ COVID-19 – DATI

Indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 (DL 18/2020): distribuzione per categoria e genere delle domande accolte

Dettaglio della categoria	Maschi	Femmine	Totale
<b>Art27 P. Iva/collaborazioni</b>	<b>191.867</b>	<b>198.205</b>	<b>390.072</b>
professionisti*	159.244	141.959	301.203
collaboratori	32.623	56.246	88.869
<b>Art28 Autonomi</b>	<b>1.983.451</b>	<b>833.273</b>	<b>2.816.724</b>
artigiani	867.850	244.597	1.112.447
commercianti	936.239	497.918	1.434.157
CDCM	179.362	90.758	270.120
<b>Art29 Stagionali turismo</b>	<b>86.059</b>	<b>91.153</b>	<b>177.212</b>
turismo	82.367	87.566	169.933
termali	3.692	3.587	7.279
<b>Art30 Agricoli</b>	<b>325.954</b>	<b>214.494</b>	<b>540.448</b>
operai agricoli a tempo determinato	322.258	208.652	530.910
piccoli coloni*	3.696	5.842	9.538
<b>Art38 Spettacolo</b>	<b>19.493</b>	<b>11.694</b>	<b>31.187</b>
<b>Totale</b>	<b>2.606.824</b>	<b>1.348.819</b>	<b>3.955.643</b>

\*I professionisti includono i partecipanti di studi associati; i piccoli coloni includono sia i compartecipanti familiari che i piccoli coltivatori diretti che integrano le giornate.

# INDENNITÀ COVID-19 – DATI

Tra i lavoratori dipendenti interessati ci sono i lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali e i lavoratori intermittenti. Si riporta di seguito un prospetto con la stima dei soggetti interessati e la relativa spesa. A breve sarà possibile fare domanda all'Istituto per questa categoria di lavoratori.

## Indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 (articolo 44 DL 18/2020): stima dei soggetti interessati

Categoria lavoratori	Beneficiari	Onere (in milioni di euro)
Stagionali	100.000	60
Intermittenti	245.000	147
Lavoratori con contratto d'opera (art. 2222 cc)	5.000	3
Venditori a domicilio	15.000	9
<b>Totale</b>	<b>365.000</b>	<b>219</b>

Il DL Rilancio prevede una specifica indennità per i suddetti soggetti.

## Domande in pagamento: distribuzione dei beneficiari per categoria, classi di età, sesso, luogo di nascita

Categoria	Beneficiari	Under 30	30-49 anni	50 e oltre	Maschi	Femmine	% nati all'estero
Art. 27 - P. Iva/collaborazioni	373.754	56.555	213.263	103.936	182.961	190.793	8%
Art. 28.- Autonomi	2.623.278	157.287	1.229.265	1.236.726	1.844.053	779.225	9%
Art. 29 - Stagionali turismo	165.367	51.296	72.230	41.841	79.892	85.475	25%
Art. 30 - Agricoli	533.278	73.139	259.750	200.389	320.846	212.432	31%
Art. 38- Spettacolo	25.553	5.051	14.705	5.797	16.107	9.446	5%
<b>Totale</b>	<b>3.721.230</b>	<b>343.328</b>	<b>1.789.213</b>	<b>1.588.689</b>	<b>2.443.859</b>	<b>1.277.371</b>	<b>13%</b>


	nati in Italia	nati all'estero	Totale
Uomini	1.834.984	249.256	2.084.240 (65,67%)
Donne	953.371	136.142	1.089.513 (34,33%)
Totale	2.788.355 (87,86%)	385.398 (12,14%)	3.173.753 (100,00%)

**Note: I sussidi erogati si riferiscono ai pagamenti effettuati fino al 23 aprile.**

# INDENNITÀ COVID-19 – DATI

Regione	Domande in pagamento (dati 8 maggio)
Valle d'Aosta	10.161
Molise	20.306
Basilicata	44.651
Umbria	57.623
Friuli-Venezia Giulia	65.814
Abruzzo	83.297
Trentino-Alto Adige	90.902
Liguria	97.788
Marche	107.309
Sardegna	110.890
Calabria	160.701
Toscana	259.227
Piemonte	270.818
Lazio	272.596
Campania	289.602
Veneto	309.028
Sicilia	310.768
Emilia-Romagna	311.476
Puglia	320.593
Lombardia	527.680
<b>ITALIA</b>	<b>3.955.000</b>

Domande in pagamento, per categoria di beneficiari (8 maggio)





	sussidi erogati	importo (€)	incidenza % (su totale Italia)	% donne (su beneficiari nella regione)	% nati all'estero (su beneficiari nella regione)
Piemonte	230.211	138.126.600	7,25	33,58	11,85
Valle d'Aosta	8.549	5.129.400	0,27	36,64	11,12
Lombardia	453.796	272.277.600	14,30	32,01	11,80
Trentino A.A.	69.598	41.758.800	2,19	38,72	16,16
Veneto	252.329	151.397.400	7,95	32,90	12,35
Friuli V.G.	53.867	32.320.200	1,70	36,35	16,42
Liguria	82.685	49.611.000	2,61	34,84	13,48
Emilia Romagna	264.024	158.414.400	8,32	36,01	16,24
Toscana	221.811	133.086.600	6,99	34,70	13,91
Umbria	49.838	29.902.800	1,57	35,12	13,96
Marche	88.772	53.263.200	2,80	33,62	11,60
Lazio	228.780	137.268.000	7,21	34,86	14,00
Abruzzo	71.503	42.901.800	2,25	36,15	13,82
Molise	17.139	10.283.400	0,54	34,89	9,69
Campania	246.250	147.750.000	7,76	35,42	9,21
Puglia	284.529	170.717.400	8,97	35,68	9,58
Basilicata	39.301	23.580.600	1,24	38,01	11,34
Calabria	143.259	85.955.400	4,51	45,25	11,31
Sicilia	275.264	165.158.400	8,67	27,56	11,22
Sardegna	92.248	55.348.800	2,91	32,63	5,64
Totale	3.173.753	1.904.251.800	100,00	34,33	12,14

Cococo


autonomi


stagionali turismo



# Agricoli

# spettacolo





# EMERGENZA COVID -19

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO  
ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

L'Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande.

## CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"

### Come fare domanda:

- La domanda può essere presentata per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane causale "COVID-19 nazionale"
- Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda

# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

## Le novità dell'istruttoria

Numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- Non si tiene conto:
  - limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
  - limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
  - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

## Aziende in CIGS

- Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO
- La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO
- Le aziende che non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, la cassa integrazione in deroga.



# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

## ASSEGNO ORDINARIO

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti ai Fondi di solidarietà e al Fondo di integrazione salariale.

### Le novità dell'istruttoria

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- Non si tiene conto:
  - limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
  - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
  - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

## Come fare domanda:

- La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- La domanda andrà presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line collegandosi sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)
- Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale
- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato, somministrazione), la domanda dovrà essere fatta al relativo fondo e non all'INPS

# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

## CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

### La prestazione

- Ai beneficiari è riconosciuto un trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF)
- Settore agricolo per le ore di fruizione di CIGD, è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione

### Requisiti

- Per le aziende con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale

# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

## Come fare domanda:

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle province autonome interessate

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e province autonome interessate

Le Regioni inviano all'Istituto, le domande in modalità telematica



## Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19 – Il DL Rilancio

- Lo strumento delle integrazioni salariali è stato l'asse portante dei provvedimenti governativi per il sostegno alle imprese e ai lavoratori consentendo che la crisi non si traducesse immediatamente in crollo dei livelli occupazionali. Con il **DL 18/2020 sono state concesse 9 settimane da utilizzarsi fino ad agosto 2020** sia per i lavoratori di aziende già tutelate da strumenti di integrazione salariale (la cassa integrazione guadagni e i fondi di solidarietà) sia per le aziende ancora non coperte da nessuno schema assicurativo (cassa integrazione in deroga). Con il **DL Rilancio**, è previsto un **raddoppio delle settimane previste (18 settimane)** e una **diversa modulazione temporale**.
- Il livello delle ore autorizzate di cassa integrazione ha registrato **un incremento enorme nel mese di aprile e maggio (prime due settimane)** portando il livello delle ore autorizzate in meno di due mesi ben al sopra di quanto registrato nel 2010, anno peggiore della crisi economica del periodo 2009-2014.

# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19 – I dati

Serie storica del numero di ore annuali autorizzate di cassa integrazione. Anni dal 1980 al 2020 (fino al 14 maggio)



# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19 – I dati

Ore autorizzate dal 1 aprile al 14 maggio 2020 con causale 'emergenza covid19' per mese di competenza

	CIG ordinaria		CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<b>gennaio</b>	-		-	-	-
<b>febbraio</b>	313.191		200.476	1.689.313	2.202.980
<b>marzo</b>	168.200.103		48.960.099	88.331.788	305.491.990
<b>aprile</b>	394.133.447		78.287.140	139.352.738	611.773.325
<b>maggio</b>	236.597.486		41.227.104	65.903.135	343.727.724
<b>giugno</b>	7.590.956		4.637.788	2.652.398	14.881.142
<b>luglio</b>	185.916		178.263	44.153	408.332
<b>agosto</b>	-		3.150	17	3.167
<b>settembre</b>	-		-	-	-
<b>ottobre</b>	-		-	-	-
<b>novembre</b>	-		-	-	-
<b>dicembre</b>	-		-	-	-
<b>Totale</b>	807.021.098		173.494.020	297.973.542	1.278.488.660

# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19 – I dati

Unità di lavoro equivalenti dal 1 aprile al 14 maggio 2020 per mese di competenza

	CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<b>gennaio</b>	-	-	-	-
<b>febbraio</b>	1.810	1.159	9.765	12.734
<b>marzo</b>	972.255	283.006	510.588	1.765.850
<b>aprile</b>	2.278.228	452.527	805.507	3.536.262
<b>maggio</b>	1.367.616	238.307	380.943	1.986.865
<b>giugno</b>	43.878	26.808	15.332	86.018
<b>luglio</b>	1.075	1.030	255	2.360
<b>agosto</b>	-	18	0	18
<b>settembre</b>	-	-	-	-
<b>ottobre</b>	-	-	-	-
<b>novembre</b>	-	-	-	-
<b>dicembre</b>	-	-	-	-

## Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19 – I dati

Pertanto rispetto alle ore autorizzate si può concludere che il **numero massimo di beneficiari *full time equivalent* in un mese può essere di 3,5 milioni di lavoratori**. Tale numero è ovviamente destinato ad aumentare in ragione delle nuove autorizzazioni ancora non registrate.

Il processo delle integrazioni salariali è un processo complesso che richiede una prima domanda dell'azienda all'Inps o alle regioni (nel caso della cassa in deroga per periodi non successivi alle prime 9 settimane) per avere l'autorizzazione. Nella fase di domanda l'azienda indica se intende pagare lei stessa i soggetti con successivo conguaglio con l'Inps, oppure se chiede invece all'Inps di pagare direttamente (diverso è il caso delle aziende rientranti nel campo di applicazione della deroga per le quali è previsto quasi esclusivamente il pagamento diretto). Successivamente al termine del periodo autorizzato conguaglia per il mese di competenza le somme per le ore non lavorate da ciascun dipendente, attraverso la denuncia retributiva individuale (UniEmens) ovvero trasmette il modello SR41 con l'indicazione delle ore non lavorate, per consentire il pagamento da parte dell'Istituto. Nel prospetto che segue si riportano i beneficiari del pagamento diretto.

# Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19 – I dati

## Numero beneficiari per mese e tipologia di integrazione salariale COVID19

		N. beneficiari	Ore medie pagate	Importo medio pagato
<b>Febbraio</b>	Ordinaria	526	30	191
	Fondi di solidarietà	989	23	147
	Deroga	1.906	24	159
	<b>Totale Febbraio</b>	<b>3.421</b>	<b>24</b>	<b>161</b>
<b>Marzo</b>	Ordinaria	519.955	73	433
	Fondi di solidarietà	159.082	81	473
	Deroga	257.707	70	405
	<b>Totale Marzo</b>	<b>936.744</b>	<b>74</b>	<b>432</b>
<b>Aprile</b>	Ordinaria	126.248	126	748
	Fondi di solidarietà	48.135	122	719
	Deroga	96.456	103	599
	<b>Totale Aprile</b>	<b>270.839</b>	<b>117</b>	<b>690</b>
<b>Maggio</b>	Ordinaria	1.073	11	67
	Fondi di solidarietà	237	22	129
	Deroga	718	14	83
	<b>Totale Maggio</b>	<b>2.028</b>	<b>13</b>	<b>80</b>
<b>Somma beneficiari di ciascun mese</b>	Ordinaria	647.802	83	494
	Fondi di solidarietà	208.443	90	528
	Deroga	356.787	78	455
	<b>Totale</b>	<b>1.213.032</b>	<b>83</b>	<b>488</b>
<b>Totale beneficiari nel periodo</b>	Ordinaria	536.136		
	Fondi di solidarietà	166.895		
	Deroga	270.959		
	<b>Totale</b>	<b>973.990</b>		

## Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19 – I dati

Attualmente non è possibile ricostruire il numero di soggetti che godono di integrazioni salariali a conguaglio perché il legislatore ha anche previsto il differimento dei termini presentazione delle dichiarazioni retributive individuali mensili da parte delle aziende. Attualmente sono pervenute per il mese di marzo solo il 74% delle denunce totali dalle quali risultano 878 mila lavoratori percettori di integrazione salariale a conguaglio.

### Numero beneficiari di integrazione salariale nel mese di marzo per tipologia

CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale
657.439	11.241	209.642	878.322



# EMERGENZA COVID -19

REDDITO DI CITTADINANZA  
PENSIONE DI CITTADINANZA

## Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza I dati

Per quanto riguarda il **Reddito e la Pensione di Cittadinanza**, nelle slide che seguono sono riportati i dati relativi alle domande accolte (comprese le decadute) a tutto il mese di marzo 2020, confrontate con quelle accolte a tutto il mese di gennaio 2020. Tali dati sono suddivisi per regione e area geografica. I dati relativi alla copertura fino al mese di febbraio non sono disponibili per problemi di numerosità di archivio.

**È particolarmente rilevante l'aumento del 9,8% registrato ad aprile, 12% a maggio, su base nazionale.**

## Domande Rdc/PdC accolte per regione e area geografica

Regione	Accolte (aprile 2019 - marzo 2020)		Accolte (aprile 2019 - gennaio 2020)		Variazione %
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	
	<b>Piemonte</b>	68.508	5,6%	63.300	5,7%
<b>Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</b>	1.330	0,1%	1.249	0,1%	6,5%
<b>Lombardia</b>	104.161	8,5%	95.726	8,6%	8,8%
<b>Trentino-Alto Adige/Südtirol</b>	4.697	0,4%	4.230	0,4%	11,0%
<b>Veneto</b>	36.561	3,0%	34.139	3,1%	7,1%
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	13.445	1,1%	12.742	1,1%	5,5%
<b>Liguria</b>	25.954	2,1%	23.915	2,1%	8,5%
<b>Emilia-Romagna</b>	42.987	3,5%	39.991	3,6%	7,5%
<b>Toscana</b>	45.034	3,7%	41.883	3,7%	7,5%
<b>Umbria</b>	12.830	1,0%	11.891	1,1%	7,9%
<b>Marche</b>	18.268	1,5%	16.820	1,5%	8,6%
<b>Lazio</b>	109.546	8,9%	99.455	8,9%	10,1%
<b>Abruzzo</b>	25.614	2,1%	23.593	2,1%	8,6%
<b>Molise</b>	7.014	0,6%	6.386	0,6%	9,8%
<b>Campania</b>	238.725	19,4%	214.771	19,2%	11,2%
<b>Puglia</b>	113.649	9,3%	102.939	9,2%	10,4%
<b>Basilicata</b>	11.957	1,0%	11.170	1,0%	7,0%
<b>Calabria</b>	82.099	6,7%	74.295	6,6%	10,5%
<b>Sicilia</b>	214.927	17,5%	193.380	17,3%	11,1%
<b>Sardegna</b>	51.211	4,2%	47.434	4,2%	8,0%
<b>Italia</b>	<b>1.228.517</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.119.309</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,8%</b>
<b>Nord</b>	297.643	24,2%	275.292	24,6%	8,1%
<b>Centro</b>	185.678	15,1%	170.049	15,2%	9,2%
<b>Sud e Isole</b>	745.196	60,7%	673.968	60,2%	10,6%

# Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza

## I dati

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle domande di RdC e PdC accolte (**al netto delle decadute**) nel periodo compreso tra aprile 2019 e marzo 2020.

Le domande sono suddivise per regione e ulteriormente distinte per nuclei familiari percettori e numero di persone coinvolte.

Tabella 8. Nuclei familiari percettori di Rdc/PdC (al netto dei decaduti dal diritto) suddivise per regione area geografica e tipologia della prestazione

Regione e Area geografica	Reddito di Cittadinanza			Pensione di Cittadinanza			Totale		
	Numero nuclei	Numero persone coinvolte	Importo medio mensile	Numero nuclei	Numero persone coinvolte	Importo medio mensile	Numero nuclei	Numero persone coinvolte	Importo medio mensile
<b>Piemonte</b>	50.843	113.222	520,31	8.155	8.875	218,84	58.998	122.097	476,46
<b>Valle d'Aosta</b>	890	1.898	438,68	174	190	164,95	1.064	2.088	390,94
<b>Lombardia</b>	74.998	175.076	484,17	13.866	15.245	213,15	88.864	190.321	438,81
<b>Trentino-Alto Adige</b>	3.281	8.375	410,23	476	509	160,60	3.757	8.884	375,39
<b>Veneto</b>	24.121	55.623	470,20	6.611	7.200	196,01	30.732	62.823	408,54
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	9.189	18.174	430,74	1.977	2.154	202,44	11.166	20.328	388,39
<b>Liguria</b>	18.691	39.058	508,87	3.804	4.162	231,85	22.495	43.220	459,61
<b>Emilia-Romagna</b>	29.964	69.826	453,31	5.328	5.814	208,17	35.292	75.640	413,80
<b>Toscana</b>	31.876	73.543	483,75	5.883	6.510	210,27	37.759	80.053	438,30
<b>Umbria</b>	9.526	22.198	512,15	1.498	1.677	231,22	11.024	23.875	472,07
<b>Marche</b>	12.998	31.071	472,86	2.219	2.473	206,90	15.217	33.544	431,47
<b>Lazio</b>	83.676	191.579	531,55	12.639	14.254	247,51	96.315	205.833	491,74
<b>Abruzzo</b>	19.539	45.005	513,65	2.630	3.005	228,53	22.169	48.010	478,49
<b>Molise</b>	5.600	12.871	517,57	579	659	226,05	6.179	13.530	489,98
<b>Campania</b>	193.875	572.796	622,65	18.803	22.325	263,95	212.678	595.121	589,11
<b>Puglia</b>	89.300	232.114	557,06	10.011	11.718	245,75	99.311	243.832	524,08
<b>Basilicata</b>	9.011	19.977	487,65	1.105	1.247	210,74	10.116	21.224	457,12
<b>Calabria</b>	66.196	169.438	537,98	6.182	7.268	251,52	72.378	176.706	512,73
<b>Sicilia</b>	173.845	469.285	603,46	18.934	21.735	238,64	192.779	491.020	565,53
<b>Sardegna</b>	40.279	87.334	516,78	4.722	5.354	233,86	45.001	92.688	486,63
<b>Italia</b>	<b>947.698</b>	<b>2.408.463</b>	<b>552,02</b>	<b>125.596</b>	<b>142.374</b>	<b>233,11</b>	<b>1.073.294</b>	<b>2.550.837</b>	<b>512,71</b>
<b>Nord</b>	211.977	481.252	485,78	40.391	44.149	211,36	252.368	525.401	439,19
<b>Centro</b>	138.076	318.391	513,36	22.239	24.914	232,26	160.315	343.305	471,73
<b>Sud e Isole</b>	597.645	1.608.820	583,52	62.966	73.311	247,13	660.611	1.682.131	549,87



**EMERGENZA COVID -19**  
**REDDITO DI EMERGENZA (REM)**

# Reddito di emergenza

- Dal momento che requisito necessario per l'accoglimento della domanda di RdC è il sottostare congiuntamente a tutte le soglie indicate, si sono verificati casi di nuclei familiari che eccedevano anche una sola delle soglie (tipicamente il reddito familiare, e in misura inferiore il patrimonio mobiliare) e che per questa ragione non venivano ricompresi tra i beneficiari.
- In quest'ottica è stato istituito il **Reddito di Emergenza**, caratterizzato da requisiti meno stringenti del Reddito di Cittadinanza, proprio per tenere conto della ridotta disponibilità economica delle famiglie osservata nel mese di aprile. Uno strumento temporaneo pensato espressamente per i *working poors*, i precari, senza escludere i professionisti non accedenti alle citate indennità ma con una forte caduta del reddito.
- Alle famiglie in difficoltà viene riconosciuta, con una spesa di circa un miliardo di euro, una forma di sostegno straordinaria, il Reddito di Emergenza (REM), erogato in due quote con un **valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro** (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza). La platea fa riferimento a **circa 900 mila famiglie e 2 milioni di beneficiari**, residenti in Italia e con determinati requisiti.

# Reddito di emergenza

Sulla base delle bozze del decreto Rilancio è stato stimato l'impatto in termini di risorse e di distribuzione dei benefici utilizzando un modello di microsimulazione tax benefit, i cui parametri incorporano nel modello le disposizioni delle norme, tra cui a titolo di esempio:

- ISEE del nucleo fino a 15mila euro;
- Nucleo non beneficiario del Reddito di Cittadinanza;
- Giacenze medie da patrimonio finanziario non superiori a 10mila euro per un single (limite rimodulato in base al numero di figli e alla presenza di persone disabili, fino ad un massimo di 25mila euro)

Una volta individuati i nuclei attraverso l'intera griglia di condizioni, l'assegno spetterebbe a chi dichiara di aver avuto un reddito, nel mese di aprile, inferiore a 400 euro per la scala di equivalenza, definita come somma dei coefficienti 1 per il primo componente, +0,4 per ogni successivo maggiorenne, +0,2 per ogni minorenne, fino ad un massimo di due (o di 2,1 se presente un componente con disabilità grave o non autosufficienza).

# Reddito di emergenza

Con queste articolate limitazioni, l'impatto atteso in termini di finanza pubblica e beneficio aggregato per il bimestre supportato è stimato in circa 1 miliardo di euro. Nella tabella che segue sono riportati gli impatti disaggregati per tipologia di reddito prevalente.


## Reddito di Emergenza: stima del numero di nuclei e degli importi

tipo reddito PREVALENTE in famiglia di fatto	Reddito di Emergenza		
	Num nuclei	Somma (milioni €)	Media (euro)
Dipendente e assimilato	456'896	508	1'112
Pensioni (imponibili o esenti)	0	0	0
Autonomo	308'266	328	1'065
Capitale o senza reddito	117'700	128	1'091
<b>Totale</b>	<b>882'861</b>	<b>965</b>	<b>1'093</b>

I nuclei beneficiari sarebbero dunque poco meno di 900 mila, per circa 2 milioni di componenti.


# Reddito di emergenza

In termini redistributivi, c'è da attendersi una concentrazione del beneficio tra i nuclei poveri - o dichiaratisi tali - rimasti esclusi dal RdC. Si può osservare nel grafico che segue l'incidenza dell'intervento per decimi di reddito equivalente, definiti in base a redditi effettivi in quanto dichiarati nel corso dell'intervista e con una scala di equivalenza di tipo Carbonaro, cioè con economie di scala intrafamiliari implicite stimate econometricamente e molto inferiori alla scala ipotizzata per il REM o per il RdC.




# Reddito di emergenza

Un altro modo di far osservare l'impatto redistributivo è mostrare la curva di incidenza del sistema imposte e benefici per decimi di reddito equivalente, prima e dopo l'intervento. Anche in questo caso si osserva come l'assegno si concentri sul 10% più povero dei nuclei.



Anche gli indici sintetici di concentrazione di GINI dei redditi equivalenti disponibili (da 33,2% a 33,1%) e di povertà (*Head count ratio* da 13,4 a 13,3%, *Poverty gap ratio* da 35,9 a 35,1) mostrano una attenuazione della disuguaglianza.

Tuttavia va segnalato che questo tipo di intervento, così come il suo predecessore RdC, deve in parte allocare le risorse anche a favore di nuclei che si dichiarano a basso reddito, ma non lo sono, per lavoro totalmente o parzialmente sommerso, o anche per occultamento in varie forme di eventuale patrimonio finanziario.



# EMERGENZA COVID -19

FOCUS: DUE STUDI DELLA DIREZIONE CENTRALE  
STUDI E RICERCHE

## Due studi della DCSR

La **Direzione Centrale Studi e Ricerche** ha prodotto **due studi** nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- Un **primo studio** riguarda gli effetti delle scelte del Governo in merito al **lockdown** sull'evoluzione del **numero dei contagi**. In particolare, in questo studio si mostrano le differenze tra le aree a **maggior densità** di imprese attive nei cosiddetti '**settori essenziali**' e, per questo, **non interessati dalla chiusura**, e le aree in cui tale densità è minore.
- Un **secondo studio** ha l'obiettivo di analizzare le **differenze strutturali** fra l'insieme dei lavoratori in **settori essenziali e settori bloccati**, al fine di fornire **informazioni al dibattito pubblico** e al **policy maker**.

# 1. Attività essenziali, lockdown e contenimento della pandemia da COVID-19

Basandosi su dati provinciali della protezione civile sulla dinamica dei contagiati Covid19 e i dati amministrativi di fonte Inps relativi alla quota dei rapporti di lavoro nei settori essenziali a seguito dei due provvedimenti restrittivi del marzo 2020 emessi dal Governo italiano, si verifica la fondatezza dell'ipotesi che, **a seguito dei provvedimenti governativi**, le province con una **maggiore quota di rapporti di lavoro nei settori essenziali**, cioè che **non sono stati bloccati**, hanno registrato una **crescita superiore del numero dei contagiati**.

In base ai risultati, si evince che **all'aumentare di 1 punto percentuale** della quota di settori **essenziali** in una **provincia il numero di contagiati aumenta di 1.5 unità al giorno**.

La **differenza fra una provincia al 75esimo percentile della distribuzione** della quota di **essenziali** e una al **25esimo percentile** è di **circa 10 contagiati al giorno**.

# 1. Attività essenziali, lockdown e contenimento della pandemia da COVID-19

Variabile: variazione giornaliera nel numero dei contagiati


**Curva blu:** province al di sopra della mediana della distribuzione dei settori essenziali (le province con il 50% più elevato di incidenza dei settori essenziali)

**Curva rossa:** province al di sotto della mediana (il 50% con valori più bassi di settori essenziali).

Nel **primo periodo** le due curve crescono nello **stesso identico modo**.

Dal periodo che comincia **intorno al 22 marzo**, con il **provvedimento più restrittivo di lockdown**, le due curve cominciano ad allontanarsi, **con la curva delle province con settori essenziali sopra la mediana che cresce di più** (fino ad inizio aprile) per poi decrescere più lentamente delle altre.

Negli **ultimi giorni del campione** la differenza fra le due curve mostra che nei **settori sopra la mediana** dei settori essenziali vi **sono in media 10 contagiati in più**, un numero non trascurabile dato che la media della variabile dei contagiati dopo il 22 marzo è di 37 (l'impatto è circa il 25% della media).



# 1. Attività essenziali, lockdown e contenimento della pandemia da COVID-19

- Un ulteriore approfondimento prende in considerazione la **densità occupazionale** delle attività nella provincia.
- È plausibile sostenere che in province **dove la densità per km<sup>2</sup> è più elevata**, e quindi dove è più probabile una maggiore vicinanza dei lavoratori e prossimità anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto, si ha una **maggiore diffusione del virus**.
- Aggiungendo tale dimensione di analisi si deriva che l'impatto dell'esposizione a settori essenziali risulta essere leggermente più elevato rispetto al caso di considerare solo i settori essenziali (13 vs 10 contagiati in più al giorno), e maggiormente significativo da un punto di vista statistico.
- I risultati ottenuti si sono dimostrati **robusti** rispetto a diverse specificazioni econometriche e con diverse variabili di controllo.

## 2. Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un'analisi dei rapporti di lavoro Uniemens

- Il **DPCM del 22 marzo** fornisce la lista degli Ateco delle attività produttive, industriali e commerciali **essenziali**: i datori di lavoro sono autorizzati a proseguire tali attività, mentre i settori Ateco non indicati devono fermarsi, a meno che le mansioni connesse non possano essere svolte in modalità smart working, oppure non siano oggetto di deroghe. **L'obiettivo di questo studio** è di analizzare **le differenze strutturali** fra **l'insieme dei lavoratori in settori essenziali e settori bloccati**.
- La quota di **rapporti di lavoro inclusi** nei settori **essenziali** ammonta al **49,9%**, e pertanto il rimanente **50,1% si riferisce ai settori bloccati**, senza considerare le possibilità di smart working e di deroga.
- Se si va invece a considerare le **imprese con almeno un addetto**, le imprese **essenziali** risultano essere **circa il 43% e le bloccate il 57%**, suggerendo che **le imprese nei settori essenziali sono mediamente più grandi** (13 rapporti di lavoro l'anno contro i 10 dei settori bloccati).
- Per quanto riguarda i **lavoratori coinvolti** (e **non i rapporti di lavoro**; un lavoratore può avere, nell'anno, più rapporti di lavoro) nei **settori essenziali** ve ne sono il **51,5%**, il **48,5% nei bloccati**.
- Per analizzare le differenze legate alla composizione della forza lavoro nei settori essenziali e bloccati, si considerano le seguenti caratteristiche individuali: **genere**, **classi di età** (giovane, fino a 30 anni; adulto, da 31 a 50 anni; anziano, sopra i 50 anni), **professione** (apprendista, operaio, impiegato, quadro/dirigente), **tempo determinato**, **part time**, **ripartizione geografica** (nord est, nord ovest, isole, centro, sud).

## 2. Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un'analisi dei rapporti di lavoro Uniemens la disuguaglianza delle difese durante covid 19

	Bloccati	Essenziali	Totale
<i>Donne</i>	0.43	0.42	0.43
Giovani	<b>0.32</b>	0.21	0.26
Adulti	0.49	<b>0.53</b>	0.51
Anziani	0.19	<b>0.26</b>	0.23
<i>Straniero</i>	<b>0.18</b>	0.14	0.16
Apprendista	0.07	0.05	0.06
Operaio	<b>0.64</b>	<b>0.53</b>	<b>0.59</b>
Impiegato	0.27	<b>0.38</b>	0.33
Quadro/dirigente	0.02	0.04	0.03
<i>Part-time</i>	<b>0.37</b>	0.31	0.34
<i>Temporaneo</i>	<b>0.39</b>	0.27	0.33
Nord est	0.25	0.24	0.25
Nord ovest	0.31	0.32	0.32
Centro	0.21	0.21	0.21
Sud	0.17	0.16	0.16
Isole	0.06	0.07	0.07

### Caratteristiche individuali nei settori essenziali e bloccati

La distribuzione **per genere** fra i settori essenziali e bloccati è **omogenea**, così **come la distribuzione per ripartizione geografica**, dove sono presenti differenze poco rilevanti. Emergono invece **differenze significative** per quanto riguarda la **distribuzione per età**. La categoria dei **giovani** è fortemente **sovra rappresentata** nei **settori bloccati** (32% vs 21%), mentre la categoria **adulti e soprattutto anziani** è sovra rappresentata nei **settori essenziali**. Per quanto riguarda la professione, **l'incidenza degli operai** (64% vs 53%) e degli apprendisti (7% vs 5%) è decisamente **superiore nei settori bloccati e viceversa per gli impiegati e quadri/dirigenti**. Nei settori **bloccati** vi è anche una marcata **sovra rappresentazione dei contratti a tempo determinato** (39% vs 27%), del **part time** (37% vs 31%), e dei **lavoratori stranieri** (18% vs 14%).

## 2. Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un'analisi dei rapporti di lavoro Uniemens

Regione	Incidenza
Abruzzo	0.43
Basilicata	0.49
Calabria	0.51
Campania	0.52
Emilia-Romagna	0.49
Friuli-Venezia Giulia	0.46
Lazio	0.58
Liguria	0.53
Lombardia	0.51
Marche	0.41
Molise	0.50
Piemonte	0.49
Puglia	0.48
Sardegna	0.52
Sicilia	0.55
Toscana	0.42
Trentino-Alto Adige	0.54
Umbria	0.47
Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste	0.49
Veneto	0.48
Totale	0.50

### Distribuzione regionale dei settori essenziali

La tabella mostra come vi sia una **maggiore eterogeneità** rispetto alle altre ripartizioni, con l'incidenza dei settori essenziali che va da un **minimo del 41% delle Marche** ad un **massimo del 58% del Lazio**. Le **regioni maggiormente colpite dalla crisi pandemica** mostrano valori dell'incidenza dei settori essenziali **vicini alla media** della distribuzione (**Lombardia 51%**, **Veneto 48%**, Emilia Romagna 49%).

## 2. Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un'analisi dei rapporti di lavoro Uniemens

- Segue un'analisi riguardante le differenze fra i rapporti di lavoro nei settori essenziali e settori bloccati in **termini di salari** totali, settimanali e settimane lavorate. Per salari totali si intende il salario complessivo erogato in quel rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro dura tutto l'anno (1 gennaio-31 dicembre) equivale al salario annuale, altrimenti è il salario totale elargito per la durata dello specifico rapporto di lavoro.
- I **salari totali medi per i settori bloccati ammontano a €13.716**, mentre per i **settori essenziali a €18.229, circa il 32% in più**. Per i **salari mediani la differenza è anche maggiore, pari al 58% (8.997 vs 14.239)**.
- Se si considerano i **salari settimanali** (convertiti in *full time equivalent* per i part time) le **differenze rimangono sostanziali, anche se più contenute**.
- I **salari settimanali medi** risultano essere nei **settori essenziali il 15% più elevati** di quelli dei settori bloccati (**512 vs 445**), e **quelli mediani di circa il 7%**.

## 2. Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un'analisi dei rapporti di lavoro Uniemens

- Per spiegare le **differenze osservate** fra i **salari totali** e **quelli settimanali** occorre prendere in considerazione le **settimane lavorate**, che mostrano una **elevata instabilità lavorativa nei settori bloccati** rispetto ai settori essenziali, con un **numero di settimane lavorate decisamente inferiore**, sia per i valori medi (26 vs 32) e ancora di più per i valori mediani (23 vs 33).
- Le **differenze nel reddito da lavoro a sfavore dei settori bloccati** emergono lungo tutta la distribuzione dei salari, ma tali differenze sono **più marcate al decimo percentile**. Per i **salari totali nei settori essenziali il decimo percentile è più del doppio di quello nei settori bloccati** (1396 vs 624), e anche per i **salari settimanali la differenza è del 32% a favore dei settori essenziali**.
- Tali differenze in termini di decimo percentile sono **inoltre alla base dei differenziali dei rapporti fra i percentili p90/p10**, una **misura standard di disuguaglianza**, e i rapporti p90/p50 e p50/p10 che misurano rispettivamente le **disuguaglianze nella coda alta e bassa della distribuzione**. Tali indici sono **decisamente più elevati per i settori bloccati**, soprattutto per il p90/p10 e p50/p10, che risentono appunto delle **forti differenze nel p10**.

## 2. Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un'analisi dei rapporti di lavoro Uniemens

- L'evidenza statistica proposta mostra in modo netto che **i lavoratori impiegati nei settori bloccati appartengono alle categorie più deboli della forza lavoro**, con salari totali e settimanali e settimane lavorate inferiori, quindi con carriere più frammentate, con una maggiore incidenza di contratti a tempo determinato e part time, e con una maggiore presenza di giovani. +
- Pertanto, sotto l'ipotesi che la crisi pandemica in atto colpirà più duramente i lavoratori nei settori bloccati, ciò potrà implicare un **ulteriore peggioramento delle dinamiche di disuguaglianza, di povertà sul posto di lavoro (*working poor*) e di instabilità lavorativa.**

-

## 2. Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un'analisi dei rapporti di lavoro Uniemens

Quanto ai **settori di attività**, quelli che contribuiscono maggiormente ai differenziali osservati, cioè **settori con un'elevata incidenza di attività bloccate e contestualmente con salari e settimane lavorate inferiori alla media**, sono: **costruzioni; alloggio e ristorazione** (che mostra salari e settimane lavorate decisamente sotto la media e che fanno sovente riferimento al settore turistico); **attività artistiche, sportive e intrattenimento** (anche in questo caso salari e settimane ben al di sotto della media); **altre attività di servizi**. Per il **commercio** vi è una **evidenza meno netta**. Ben l'83% delle attività risulta bloccato, ma si registrano un salario medio di settore e un numero di settimane lavorate in linea con le medie nazionali.

Tavola 4. Incidenza dei settori bloccati e relativi valori medi per salari totali, settimanali e settimane lavorate

	% Bloccati	Salari Totali	Salari sett.	Settimane	Incidenza settore
Agricoltura, caccia e silvicoltura	4	17443	478	32.6	102,444
Estrazione di minerali	82	36558	832	41.6	36,521
Attività Manifatturiere	57	23002	566	37.6	4,296,441
Fornitura di energia, gas, vapore	0	39805	876	44.0	79,678
Fornitura di acqua (...)	0	21917	550	37.7	170,510
Costruzioni	56	13098	441	27.0	1,057,728
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (...)	83	16182	495	30.1	2,903,464
Transporto e magazzinaggio	0	18026	525	31.6	1,434,820
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	82	6385	332	16.7	2,571,687
Servizi di informazione e comunicazione	0	25147	635	37.3	495,436
Attività finanziarie e assicurative	0	38450	877	42.4	565,208
Attività immobiliari	100	15849	512	27.7	63,507
Attività professionali, scientifiche e tecniche	19	16045	476	29.0	640,192
Noleggio, aziende viaggio, supporto alle imprese	47	8886	378	20.2	2,739,549
Amministrazione pubblica e difesa	0	19249	441	30.3	99,277
Istruzione	0	11316	412	25.2	262,505
Sanità e assistenza sociale	0	13144	417	29.7	940,807
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	100	7739	354	17.0	153,871
Altre attività di servizi	74	11382	386	25.9	626,302
Servizi alla famiglia (...)	0	12395	378	31.6	49,345
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	100	28325	657	41.7	5,344
<b>Media Italia</b>	<b>50</b>	<b>15969</b>	<b>478</b>	<b>28.9</b>	<b>19,294,636</b>



**EMERGENZA COVID -19**

**DECRETO CURA ITALIA**